

Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari

Statuto & Regolamento

Presentazione

Fin dal XII secolo, da quando le Camere di Commercio erano chiamate "universitas mercatorum" ed i Consoli dei mercanti amministravano la giustizia presso le corporazioni mercantili, il sistema imprenditoriale ha sentito la necessità di risolvere rapidamente e nel proprio ambito le controversie che lo riguardavano.

Seppure con caratteristiche e finalità differenti, che sono andate mutando nel corso dei secoli, questa importante funzione è oggi svolta dalle Camere di Commercio attraverso gli istituti dell'arbitrato e della conciliazione, in virtù dell'attribuzione disposta dall'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Il legislatore, ritenendo opportuno incentivare il ricorso a modalità alternative alla procedura giurisdizionale, ha individuato il sistema delle Camere di Commercio quale sede naturale per garantire correttezza, trasparenza ed equità all'intero sistema economico.

In questi anni, l'arbitrato amministrato dalle Camere di Commercio, al pari della conciliazione ha conosciuto una diffusione via via crescente. Le parti, affidando l'organizzazione del procedimento all'Ente camerale mediante uno specifico compromesso o una clausola arbitrale inserita nel contratto, sanno ormai rivolgersi ad un Istituzione autorevole ed efficiente, in grado di garantire una giustizia celere e qualificata.

Le recenti riforme dell'arbitrato ed in particolare il decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003, artt. 34 e seguenti, in materia societaria e il decreto legislativo n. 40 del 2 febbraio 2006, hanno indotto l'Unioncamere ad elaborare un Regolamento tipo che tenesse conto di queste riforme e che consentisse di raggiungere l'omogeneità dell'applicazione dell'arbitrato camerale su tutto il territorio nazionale.

Il regolamento aggiornato, ma anche la disponibilità di una organizzata "ad Hoc", la rapidità dei tempi, i costi contenuti, la riservatezza, la competenza specifica degli arbitri: sono tanti gli elementi per ritenere che l'arbitro possa affermarsi con ancora maggiore incisività e per prevedere che le imprese ed i consumatori sappiano davvero cogliere le opportunità offerte da questo strumento di sicura efficacia per risolvere le controversie che sorgono nella pratica commerciale.

Mi auguro, pertanto, che la pubblicazione del Regolamento e, più in generale il rinnovato impiego della Camera di Commercio di Cagliari nella promozione della Camera Arbitrale venga accolto con favore dalle imprese, dalle loro associazioni, dagli Ordini professionali e dai consumatori.

Rivolgo infine un sentito ringraziamento al Presidente ed ai componenti tutti del Consiglio della Camera Arbitrale che, con dedizione e professionalità, da diversi anni prestano la loro opera per il successo di questo servizio camerale.

Dott. Giancarlo Deidda

Presidente della Camera di Commercio di Cagliari

L'arbitrato è un istituto che consente alle parti di attribuire il potere di risolvere una controversia fra loro insorta a dei giudici privati: gli arbitri.

Si tratta quindi, di uno strumento alternativo alla giurisdizione ordinaria la cui disciplina – contenuta nel titolo VIII del Libro IV del cod. proc. civ., agli artt. 806/840 – è stata recentemente riformata dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25. La riforma nel rimuovere gran parte delle limitazioni che in passato rendevano l'arbitrato di difficile utilizzazione, ha palesato il rinnovato *favor legis* per questo strumento che potrebbe contribuire non poco al miglior funzionamento della giustizia civile in Italia.

In considerazione del crescente carico di lavoro che attualmente sommerge i Tribunali Civili, l'istituto rappresenta, infatti, una concreta possibilità di alleggerimento del potenziale contenzioso ordinario.

Va peraltro ricordato che all'estero l'arbitrato è maggiormente diffuso proprio nei Paesi economicamente avanzati, compresi quelli che – hanno un efficiente macchina giudiziaria: segno che i vantaggi dell'istituto vanno al di là della celerità, giustamente molto apprezzata.

In effetti, il giudizio arbitrale garantisce alle parti non solo la rapidità e la semplicità del procedimento, ma anche la riservatezza e la specifica competenza degli arbitri (la soluzione della controversia viene sottoposta a soggetti scelti dalle parti perché persone esperte della materia). Inoltre, privilegiando la sostanza della controversia sulla forma del procedimento, l'arbitrato risulta essere uno strumento flessibile, adattabile al variabile grado di complessità del caso concreto e, dunque particolarmente utile per la risoluzione delle liti in ambito commerciale ed economico, dove gli operatori, spesso, utilizzano strumenti contrattuali non ancora compiutamente disciplinati dall'ordinamento giuridico.

Nonostante tali indubbi vantaggi, la diffusione dell'istituto è ancora limitata. Solitamente riguarda cause di notevole entità sebbene, per le sue caratteristiche, lo strumento si presti ad essere utilizzato di minor valore, certamente più diffuse.

La legge 580/93 ha fornito un importante contributo in questa direzione attribuendo alle Camere di Commercio il potere di "promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione di controversie tra imprese e tra imprese e consumatori", consolidando così la tradizione che vede negli enti camerali quali sedi ideali per la soluzione dei problemi conseguenti all'esercizio delle attività economiche.

La Camera di Commercio di Cagliari, avvalendosi di tale facoltà, ha provveduto ad istituire la Camera Arbitrale e, approvando il relativo Statuto ed il Regolamento di procedura ha dato via ad una forma di arbitrato "amministrato", cioè controllato da un istituzione - la Camera Arbitrale appunto - che garantisce il regolare svolgimento del procedimento, dalla presentazione della domanda di arbitrato fino al deposito del lodo e alla sua trasmissione alle parti.

Mentre lo Statuto raccoglie le norme fondamentali relative alla struttura e al funzionamento della Camera Arbitrale, il Regolamento contiene le regole di procedura dell'arbitrato amministrato dalla stessa Camera, destinate ad integrare le norme che il codice di procedura civile dedica all'istituto.

E' importante sottolineare che alle parti rimane la libertà di gestire direttamente alcuni aspetti del procedimento, essendo le norme del regolamento da esse derogabili (potendo invero le parti, se lo vogliono, ad esempio nominare gli arbitri, indicare il loro numero e le modalità da seguire per la loro nomina, le ulteriori regole procedurali da applicare, la sede dell'arbitrato, un diverso termine per il deposito del lodo).

In effetti, la Camera Arbitrale mette a disposizione delle parti e degli arbitri le proprie strutture logistiche e i servizi necessari al fine di permettere uno svolgimento dell'arbitrato secondo modalità prestabilite e collaudate. In particolare offre un'assistenza preventiva in fase di redazione delle clausole arbitrali e predispone compromessi – tipo il cui utilizzo, oltre ad essere materialmente semplice, consente alle parti di accedere al servizio senza doversi preoccupare della completezza e della correttezza del testo adottato.

In secondo luogo, la Camera Arbitrale si è dotata di un elenco tra i cui componenti la stessa Camera sceglie l'arbitro unico, in caso di mancato accordo tra le parti sulla nomina, o il terzo arbitro qualora le parti abbiano devoluto la controversia a un collegio arbitrale e non abbiano riservato tale scelta a sé stesse o agli arbitri già nominati.

Relativamente ai tempi, l'istituzione arbitrale opera un controllo non solo sull'operato delle parti e dei rispettivi legali, ma altresì su quello degli arbitri. In merito, infine, ai costi, fissa preventivamente le tariffe alle quali le parti e gli arbitri devono attenersi, tenendo conto del valore e della complessità della controversia.

Si può dire che oggi, in Italia, l'arbitrato si sta affermando come valido strumento alternativo alla giustizia ordinaria, soprattutto nel mondo delle imprese che hanno l'esigenza di operare in un quadro di certezza di rapporti contrattuali. Per garantire lo sviluppo dello strumento è tuttavia necessario promuovere la conoscenza presso tutti coloro che potrebbero trarre benefici dalla sua utilizzazione, inserendo nei contratti la clausola compromissoria.

La presente pubblicazione, curata dalla Camera Arbitrale, è nata proprio con l'intendimento di avvicinare l'arbitrato anche alle piccole imprese e ai consumatori, rendendoli consapevoli, della opportunità loro offerta di ottenere una giustizia rapida e a costi contenuti.

Il regolamento rappresenta, sotto questo profilo, un efficace mezzo divulgativo, disciplinando, in modo preciso e schematico, tutte le fasi del procedimento arbitrale a ciascuna delle quali è stata riservata una trattazione separata.

Per assicurare ai potenziali fruitori del servizio una completa informazione preventiva si è inoltre ritenuto opportuno allegare, all'atto costitutivo ed al Regolamento, la tariffa dei diritti amministrativi spettanti alla Camera di Commercio, gli onorari arbitrali, le norme sul comportamento degli arbitri, le clausole compromissorie e il compromesso – arbitrale tipo corredati da sintetiche didascalie esemplificative.

Nell'esprimere la speranza che l'istituto e gli altri servizi offerti dalla Camera Arbitrale possano incontrare il favore della classe imprenditoriale e della comunità civile, si ringrazia la Camera di Commercio ed in particolare il Presidente dottor Romano Mambrini, che ha promosso la realizzazione di questa iniziativa, nonché tutti i componenti del Consiglio Arbitrale che hanno contribuito, con elevata professionalità, alla predisposizione del regolamento.

Novembre 1998

dott. Franco Melis
Presidente del Consiglio della Camera Arbitrale

In sede di presentazione appare opportuno offrire alcuni brevi dati sulla vita della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Cagliari.

La Camera Arbitrale è stata istituita con la deliberazione n° 429 del 15 Novembre 1993; lo statuto è stato adottato con la deliberazione n° 103 del 18 Marzo 1996, mentre il primo Regolamento è stato approvato con la delibera di Giunta n° 167 del 20 Giugno 1997.

L'ufficio di presidenza della Camera Arbitrale è stato ricoperto del dottor Franco Melis fino al 2002 e, di seguito dal professor Francesco Sitzia.

Negli anni successivi all'istituzione si sono succeduti diversi interventi normativi che hanno apportato significative modificazioni al regime dell'arbitrato e, più in generale, dei mezzi alternativi di risoluzione delle controversie. Tra questi possiamo segnalare il decreto legislativo n. 5 del 17 Gennaio 2003, articoli 34 – 37, in materia societaria, nonché il decreto legislativo n. 40 del 2 Febbraio 2006, che ha riformato il titolo III, libro IV, del codice di procedura civile.

Ciò ha reso necessaria l'emanazione di un nuovo regolamento che tenesse conto delle nuove disposizioni normative, in particolare per quanto concerne il ruolo della Camera Arbitrale nella nomina degli arbitri, l'attribuzione agli stessi arbitri di rilevanti poteri istruttori, la disciplina dell'intervento e della chiamata in causa dei terzi, il potere cautelare, la "vicinanza" della Camera Arbitrale all'ente preposto alla tenuta del Registro delle Imprese (rilevante ai fini della pubblicità dell'arbitrato), la possibilità di riunire procedimenti arbitrali, le norme in materia di ricusazione e l'indipendenza degli arbitri.

E' apparso altresì utile semplificare ed adeguare il regime tariffario. Nonostante le modifiche apportate, la struttura del Regolamento è rimasta nelle sue linee generali sostanzialmente immutata, così come sono rimaste immutate le ragioni di fondo che avevano spinto i fondatori della Camera Arbitrale a dar vita all'iniziativa.

E' questa la ragione che induce a mantenere inalterata, anche in questa pubblicazione, la prefazione al regolamento originario redatta dal dottor Franco Melis, che nel 1997 ricopriva la carica di Presidente del Consiglio della Camera Arbitrale. Le considerazioni di allora continuano, infatti, a mantenere una sorprendente attualità e ci inducono ancora oggi a riflettere sulla necessità di imprimere un nuovo impulso agli impegni assunti con entusiasmo ed un certo spirito pionieristico quando, più di dieci anni or sono, con un gruppo di amici, raccogliammo l'invito dal dottor Romano Mambrini e facemmo nascere la Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Cagliari.

Ottobre 2007

Prof. Francesco Sitzia
Presidente del Consiglio della Camera Arbitrale

STATUTO DELLA CAMERA ARBITRALE

ARTICOLO 1

Denominazione e sede.

E' istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari – e come emanazione della stessa, ove ha sede e domicilio legale – la Camera Arbitrale.

ARTICOLO 2

Finalità.

La Camera Arbitrale aderisce all' ISDACI (Istituto Internazionale per la promozione della cultura arbitrale) ed ha i seguenti compiti:

- a) diffondere l'idea e l'uso dell'arbitrato, dell'arbitraggio, della conciliazione e della perizia contrattuale;
- b) documentarsi sulla pratica e sul diritto anche dei paesi stranieri, attraverso l'attività di documentazione, elaborazione dati, studio e ricerca in materia arbitrale anche in collegamento con altre Camere Arbitrali;
- c) organizzare e sviluppare – nell'interesse del commercio, dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato e dei servizi – le procedure di arbitrato rituale e irrituale, di arbitraggio, di conciliazione e di perizia contrattuale nelle controversie commerciali sia di natura nazionale che internazionale e provvedere, attraverso la propria organizzazione, a quanto occorre per la relativa attuazione;
- d) prendere contatti ed eventuali accordi con organismi arbitrali già esistenti, anche internazionali, e con Enti Pubblici, con Organizzazioni ed Associazioni interessate a questi problemi e con analoghi fini, ed in particolare con l'A.I.A. (Associazione Italiana per l'Arbitrato), onde promuovere idonee iniziative intese a studiare, diffondere ed utilizzare l'arbitrato come metodo di risoluzione nelle controversie di natura commerciale;
- e) organizzare e promuovere convegni, incontri, tavole rotonde, rapporti collaborativi ed azioni comuni con altre istituzioni anche specializzate ovvero con associazioni economiche ed imprenditoriali o con altri organismi pubblici e privati, comunque interessati alla diffusione delle procedure arbitrali;
- f) stipulare con altre Istituzioni che gestiscono attività connesse direttamente all'arbitrato, all'arbitraggio o alla perizia contrattuale, anche specializzate e comunque denominate, apposite convenzioni di cooperazione, che comprendano l'eventuale scambio di servizi;
- g) fare quanto reputi opportuno e necessario nell'interesse del miglioramento delle relazioni commerciali attraverso la pacificazione dei rapporti mediante componimenti amichevoli.

ARTICOLO 3

Organi della Camera Arbitrale.

Sono Organi della Camera Arbitrale: il Presidente, il Consiglio Arbitrale e il Segretario.

ARTICOLO 4

Il Presidente.

Presidente della Camera Arbitrale è un componente del Consiglio nominato nel suo ambito. Il Consiglio può nominare uno o più Vice Presidenti ai quali potranno, se del caso, affidarsi anche attività e compiti specifici.

Il Presidente della Camera Arbitrale ha la rappresentanza legale e processuale, vigila sulla concreta applicazione dello Statuto, convoca e presiede il Consiglio Arbitrale.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti necessari, salvo ratifica da parte del Consiglio nella prima seduta successiva.

In caso di assenza o impedimento del Presidente il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente e, in caso di pluralità di Vice Presidenti, da quello più anziano di nomina e, in caso di uguale anzianità, da quello di essi più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente o dei Vice Presidenti, il Consiglio è presieduto dal membro più anziano di nomina e, in caso di uguale anzianità tra i vari membri, da quello di essi più anziano di età.

ARTICOLO 5

Il Consiglio Arbitrale.

La Camera Arbitrale è retta ed amministrata da un Consiglio composto da un Presidente e da otto componenti.

I Consiglieri della Camera Arbitrale sono nominati dalla Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura tra persone di provata esperienza particolarmente in campo giuridico, economico e commerciale: di tali persone quattro sono nominate direttamente dalla Giunta stessa in rappresentanza dei vari settori economici.

Gli altri cinque sono nominati: 1 su proposta del Preside dell'Ordine Forense locale; 1 su proposta del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti; 1 su proposta del Preside della facoltà di Giurisprudenza tra docenti Universitari in materie giuridiche; 1 su proposta del Presidente della Corte d'Appello tra magistrati a riposo; 1 su proposta del Presidente del Consiglio notarile dei Distretti riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano.

I componenti del Consiglio Arbitrale non potranno essere nominati arbitri dal Consiglio in procedimenti arbitrali instaurati innanzi alla Camera Arbitrale. Nel caso in cui uno dei componenti del Consiglio sia nominato arbitro dalle parti è tenuto ad astenersi nelle delibere che riguardano l'arbitro.

I consiglieri della Camera Arbitrale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il componente del Consiglio che non partecipa a tre sedute consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto con decisione dello stesso Consiglio.

Il Consiglio è convocato d'iniziativa del suo Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente o da uno dei Vice Presidenti o dal membro più anziano, secondo i criteri in precedenza indicati.

Il Consiglio deve inoltre essere convocato entro dieci giorni dalla presentazione alla Segreteria della Camera Arbitrale di richiesta scritta firmata da almeno tre membri del Consiglio medesimo.

Il Consiglio dispone di tutti i poteri e di tutte le facoltà necessarie al conseguimento delle finalità di cui all'art. 2. In particolare:

- nomina gli arbitri, nei casi previsti dal regolamento arbitrale;

- predispone le clausole compromissorie tipo;
- propone alla Giunta della Camera di Commercio le modifiche del regolamento arbitrale e fissa le norme deontologiche per gli arbitri;
- avanza proposte e suggerimenti ed esprime pareri, su richiesta della Giunta della Camera di Commercio, in ordine all'organizzazione ed alla gestione dei servizi connessi allo svolgimento delle procedure di arbitrato;
- esprime pareri sulle proposte di convenzione con altri enti o istituzioni in materia arbitrale;
- esprime pareri sulle modificazioni statutarie;
- delibera su ogni altra questione o attività sottopostagli;
- predispone il Regolamento di procedura arbitrale che viene successivamente sottoposto alla approvazione della Giunta della Camera di Commercio;
- predispone e aggiorna, per uso esclusivamente interno, un elenco degli arbitri, degli arbitratori e dei periti da utilizzare in funzione delle nomine arbitrali.

Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio delibera con la presenza di almeno 5 membri, compreso tra essi il Presidente o chi ne fa le veci. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 6

Il Segretario.

La Giunta della Camera di Commercio nomina un proprio funzionario all'incarico di Segretario della Camera Arbitrale e del Consiglio.

Il Segretario attua le decisioni del Consiglio, redige i verbali delle sedute, è responsabile nei confronti del Consiglio del funzionamento della Segreteria e degli eventuali servizi della Camera Arbitrale ed ha la direzione del personale addetto alla Camera Arbitrale.

ARTICOLO 7

Patrimonio.

La Camera di Commercio assicura i mezzi per il regolare funzionamento della Camera Arbitrale.

Inoltre quest'ultima si finanzia con i proventi derivanti dai servizi prestati.

ARTICOLO 8

Obbligo di riservatezza.

Gli organi della Camera Arbitrale ed il personale addetto sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia od informazione inerenti allo svolgimento delle procedure arbitrali.

I componenti degli organi della Camera Arbitrale che violino tale obbligo sono revocati e contestualmente sostituiti dalla Giunta della Camera di Commercio.

ARTICOLO 9

Clausole tipo.

La Camera Arbitrale, anche in base alle indicazioni della Giunta della Camera di Commercio o a quelle provenienti dagli operatori ed utenti nonché dalle Associazioni di categoria, potrà predisporre clausole compromissorie tipo anche per particolari rapporti o specifici settori economici o commerciali.

ARTICOLO 10

Modificazioni dello Statuto.

Il presente statuto potrà essere modificato dalla Giunta della Camera di Commercio di sua iniziativa, sentito il parere del Consiglio della Camera Arbitrale, o su proposta del Consiglio stesso.

Ogni modifica avrà validità dopo il decorso di tre mesi dalla relativa deliberazione, salvo il diverso termine stabilito dalla Giunta.

In ogni caso le modifiche dello Statuto non potranno influire sullo svolgimento delle procedure arbitrali in corso.

REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE

SOMMARIO

Disposizioni generali

Articolo 1	Applicazione del regolamento
Articolo 2	Norme applicabili al procedimento
Articolo 3	Norme applicabili al merito della controversia
Articolo 4	Sede dell'arbitrato
Articolo 5	Lingua dell'arbitrato
Articolo 6	Deposito e trasmissione degli atti
Articolo 7	Termini

L' introduzione della controversia

Articolo 8	Domanda di arbitrato
Articolo 9	Memoria di risposta
Articolo 10	Domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzi

Il Tribunale Arbitrale

Articolo 11	Numero degli arbitri
Articolo 12	Nomina degli arbitri
Articolo 13	Nomina degli arbitri nell'arbitrato con pluralità di parti
Articolo 14	Controversie connesse
Articolo 15	Incompatibilità
Articolo 16	Accettazione degli arbitri
Articolo 17	Dichiarazione di indipendenza e conferma degli arbitri
Articolo 18	Ricusazione degli arbitri
Articolo 19	Sostituzione degli arbitri

Il Procedimento

Articolo 20	Costituzione del tribunale arbitrale
Articolo 21	Poteri del tribunale arbitrale
Articolo 22	Ordinanze del tribunale arbitrale
Articolo 23	Udienze
Articolo 24	Istruzione probatoria
Articolo 25	Consulenza Tecnica
Articolo 26	Domande nuove
Articolo 27	Intervento volontario e chiamata in causa di un terzo
Articolo 28	Precisazione delle conclusioni
Articolo 29	Transazione e rinuncia agli atti

Il lodo

Articolo 30	Deliberazione del lodo
Articolo 31	Forma e contenuto del lodo

Articolo 32	Deposito e comunicazione del lodo
Articolo 33	Termine per il deposito del lodo definitivo
Articolo 34	Lodo parziale e lodo non definitivo
Articolo 35	Correzione del lodo

Le spese del procedimento

Articolo 36	Valore della controversia
Articolo 37	Spese del procedimento
Articolo 38	Versamenti anticipati e finali
Articolo 39	Mancato pagamento

Disposizioni finali

Articolo 40	Conservazione degli atti
Articolo 41	Riservatezza

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Applicazione del regolamento.

1. La Camera Arbitrale presta la propria opera per lo svolgimento di arbitrati richiesti sul fondamento di una convenzione di arbitrato (clausola compromissoria o compromesso), redatta in forma scritta, che faccia riferimento alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari ovvero quando le parti facciano concorde richiesta di arbitrato alla Camera Arbitrale.
2. Se le parti non hanno espressamente disposto in modo diverso, tutte le controversie cui l'accordo compromissorio stesso si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale; si fa luogo invece all'arbitrato libero o irrituale, solo se la volontà delle parti sia stata chiaramente espressa in tal senso nella Convenzione arbitrale, ovvero le parti ne facciano concorde richiesta al momento dell'instaurazione del procedimento arbitrale.
3. Le controversie che hanno ad oggetto la convenzione di arbitrato, e in particolare quelle relative alla natura rituale o irrituale dell'arbitrato, sono decise dagli arbitri con lodo vincolante le parti.
4. Qualora non esista fra le parti una convenzione di arbitrato, oppure essa non faccia riferimento alla Camera Arbitrale di Cagliari, la parte che abbia interesse a promuovere un arbitrato davanti alla Camera Arbitrale di Cagliari può farne richiesta nella domanda di arbitrato, secondo quanto stabilito dall'art.8; se l'adesione a tale richiesta, unitamente alla risposta alla domanda di arbitrato, non perviene alla Segreteria entro un termine che, salvo diversa indicazione della parte richiedente, è di trenta giorni dalla data in cui la controparte ha ricevuto la domanda, la Segreteria informa le parti che l'arbitrato non può avere luogo.

ARTICOLO 2

Norme applicabili al procedimento.

1. Il procedimento arbitrale è retto dal regolamento in vigore al momento della

presentazione della domanda; in subordine dalle regole fissate di comune accordo dalle parti; in ulteriore subordine dalle regole fissate dal Tribunale Arbitrale.

2. In ogni caso, è fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.
3. E' comunque attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.

ARTICOLO 3

Norme applicabili al merito della controversia.

1. Il Tribunale Arbitrale decide in merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità
2. Il Tribunale Arbitrale decide secondo le norme scelte dalle parti nella convenzione arbitrale o, successivamente, sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
3. In difetto della concorde indicazione prevista dal comma 2, il Tribunale Arbitrale sceglie le norme con cui il rapporto è più strettamente collegato.
4. In ogni caso, il Tribunale Arbitrale tiene conto degli usi del commercio.

ARTICOLO 4

Sede dell'arbitrato.

1. La sede dell'arbitrato è presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari
2. La Segreteria, su richiesta motivata del Tribunale Arbitrale o d'ufficio, con il consenso delle parti, può stabilire che le udienze o altre attività del procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede.

ARTICOLO 5

Lingua dell'arbitrato.

1. La lingua dell'arbitrato è scelta di comune accordo dalle parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
2. In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell'arbitrato è determinata dal tribunale Arbitrale. La Segreteria indica la lingua in cui devono essere redatti gli atti anteriori a tale determinazione.
3. Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell'arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell'arbitrato.

ARTICOLO 6

Deposito e trasmissione degli atti.

1. Le parti devono depositare gli atti e i documenti presso la Segreteria in un originale per la Camera Arbitrale, in un originale per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri. La Segreteria indica il numero di copie nella caso in cui il numero degli arbitri non sia ancora definito.
2. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria una copia dei verbali e delle ordinanze emesse anche fuori udienza.
3. Se non è diversamente previsto dal regolamento le comunicazioni della

Segreteria, delle parti, degli arbitri, dei consulenti tecnici e di tutti i soggetti del processo in genere sono eseguite mediante notificazione, trasmissione con lettera raccomandata, telefax, posta elettronica, ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla prova della loro ricezione.

4. Se la comunicazione deve essere effettuata entro un termine, essa si considera tempestiva se l'atto è inviato prima della scadenza dello stesso.

ARTICOLO 7

Termini.

1. I termini previsti dal regolamento o fissati dal Consiglio Arbitrale, dalla Segreteria o dal tribunale Arbitrale non sono pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.
2. Il Consiglio Arbitrale, la Segreteria e il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per gravi motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.
3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale, Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
4. Il decorso dei termini è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto compreso.

L'INTRODUZIONE DELLA CONTROVERSIA

ARTICOLO 8

Domanda di Arbitrato.

1. L'attore deve depositare presso la Segreteria la domanda di arbitrato.
2. La domanda è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:
 - Il nome e il domicilio delle parti
 - la descrizione della controversia e le domande con l'indicazione del relativo valore;
 - la nomina dell'arbitro ovvero le indicazioni utili;sul numero degli arbitri e sulla loro scelta
 - l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
 - le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato;
 - la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
 - la convenzione arbitrale, ovvero l'invito alla controparte a dichiarare se accetta l'arbitrato;
 - la prova dell'avvenuta trasmissione della stessa alla controparte, nel caso in cui sia l'attore a trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto.
3. La Segreteria trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito.
L'attore può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Segreteria, che non trasmetterà in tal caso la domanda al convenuto, sempre

che vi sia la prova dell'avvenuta trasmissione ad opera dell'attore.

4. Nell'ipotesi prevista dall'art. 35, primo comma, del d.lgs. 5/2003, la domanda di arbitrato deve essere depositata al competente registro delle imprese.

ARTICOLO 9

Memoria di risposta.

1. Il convenuto deve depositare presso la Segreteria la memoria di risposta entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.
 2. La risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da:
 - il nome e il domicilio del convenuto;
 - l'esposizione, anche breve e sommaria, delle difese;
 - la nomina dell'arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
 - l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
 - le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato;
 - la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
 - l'eventuale dichiarazione di accettazione dell'arbitrato.
 3. La Segreteria trasmette la memoria di risposta all'attore entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito.
- Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all'attore, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria, che in tal caso non la trasmetterà all'attore, sempre che vi sia la prova dell'avvenuta trasmissione ad opera del convenuto.
4. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l'arbitrato prosegue in sua assenza.

ARTICOLO 10

Domanda riconvenzionale e chiamata in causa di terzi.

1. Il convenuto, con la memoria di risposta, può proporre domande riconvenzionali, indicandone il valore.
2. Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l'attore può depositare presso la Segreteria una memoria di replica entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di risposta. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi. La Segreteria trasmette la memoria di ulteriore replica dell'attore al convenuto entro cinque giorni dalla data del deposito, fermo quanto previsto in alternativa per la comunicazione dall'art. 9 n. 3.
3. Qualora la chiamata in causa di terzi sia possibile secondo le norme applicabili al procedimento, essa deve essere effettuata dal convenuto con la memoria di risposta. La Segreteria trasmette la memoria di risposta al terzo chiamato in causa entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta al terzo, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria. Al terzo chiamato si applicano, per la memoria di costituzione e le eventuali

- repliche, gli stessi termini e modalità previste per il convenuto.
4. Nell'ipotesi prevista dall'art. 35, primo comma, del d.lgs. 5/2003, la domanda di arbitrato deve essere depositata al competente registro delle imprese.

IL TRIBUNALE ARBITRALE

ARTICOLO 11

Numero degli arbitri.

1. Il tribunale arbitrale è composto da un arbitro unico o da un collegio composto da un numero dispari di arbitri.
2. In assenza di un accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico. Tuttavia, il Consiglio Arbitrale può deferire la controversia ad un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
3. Se la convenzione arbitrale prevede un collegio arbitrale senza indicare il numero dei membri, il Tribunale Arbitrale è composto da tre membri.
4. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto dal numero dispari di arbitri superiore a quello previsto nella convenzione.

ARTICOLO 12

Nomina degli arbitri.

1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale.
2. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
3. Se le parti hanno stabilito di nominare l'arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dalla Segreteria. Se l'accordo tra le parti non viene raggiunto, l'arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
4. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il collegio arbitrale è così nominato:
 - ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede nel termine fissato, l'arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale;
 - il Presidente del Tribunale Arbitrale è nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle parti. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dalla Segreteria, il presidente è nominato dal Consiglio Arbitrale.
5. Se le parti hanno diversa nazionalità o domicilio in Stati diversi, il Consiglio Arbitrale nomina quale arbitro unico o quale presidente del Consiglio Arbitrale una persona di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle parti.
6. Se l'arbitrato è disciplinato dall'art. 34 del d.lgs. 5/2003, ed in ogni altro caso in cui per previsione di legge è obbligatorio deferire ad un terzo la nomina di uno o più arbitri, a tutte le nomine necessarie provvede il Consiglio Arbitrale.

ARTICOLO 13

Nomina degli arbitri nell'arbitrato con pluralità

di parti.

Quando le parti siano più di due, il Consiglio Arbitrale, ove manchino o siano inidonee le pattuizioni delle parti, sulla costituzione dell'organo arbitrale o quando le parti non riescano a costituire l'organo arbitrale entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato, stabilisce, per quanto occorra, il numero e le modalità di nomina degli arbitri e può provvedere direttamente alla loro nomina, ove le parti non vi abbiano proceduto entro il termine loro assegnato.

ARTICOLO 14

Controversie connesse.

1. Qualora, prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, siano proposte controversie tra loro connesse, il Consiglio Arbitrale, considerate le caratteristiche delle controversie e tenuto conto delle norme applicabili al procedimento, può stabilire che i relativi procedimenti siano affidati al medesimo organo arbitrale, su accordo delle parti, autorizzando la riunione dei procedimenti affinché le controversie siano decise con unico lodo.
2. Qualora una stessa delibera sia oggetto di una pluralità di impugnazioni, il Consiglio Arbitrale, oppure il Tribunale Arbitrale dispongono che tali impugnazioni siano decise con un unico lodo.

ARTICOLO 15

Incompatibilità.

Non possono essere nominati arbitri:

- i membri della Camera Arbitrale;
- i revisori dei conti della Camera Arbitrale e della Camera di Commercio;
- i dipendenti della Camera Arbitrale e della Camera di Commercio;
- gli associati professionali, i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con le persone indicate su a, b, c.

ARTICOLO 16

Accettazione degli arbitri.

La Segreteria comunica agli arbitri la loro nomina. Gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria per iscritto la dichiarazione di accettazione della nomina e del regolamento entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.

ARTICOLO 17

Dichiarazione di indipendenza.

1. Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria la dichiarazione di indipendenza.
2. Nella dichiarazione di indipendenza l'arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:
 - qualunque relazione con le parti o i loro difensori rilevante in relazione alla sua imparzialità e indipendenza.
 - qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
 - qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.
3. La Segreteria trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle parti.

Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte dalla Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione.

4. Decorso il termine previsto dal comma 3, l'arbitro è confermato dalla Segreteria se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e se le parti non hanno comunicato osservazioni. In ogni altro caso, sulla confermasi pronuncia il Consiglio Arbitrale.
5. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale fino alla sua conclusione, se ciò si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria.

ARTICOLO 18

Ricusazione degli arbitri.

1. Ciascuna parte può depositare una istanza motivata di ricusazione degli arbitri per i motivi previsti dal codice di procedura civile, nonché per ogni altro motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.
2. L'istanza deve essere depositata presso la Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.
3. L'istanza è comunicata agli arbitri e alle altre parti dalla Segreteria che assegna loro un termine per l'invio di eventuali osservazioni.
4. Le altre parti possono, entro dieci giorni dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma precedente, proporre istanza di ricusazione incidentale, anche se è già trascorso il termine per proporre istanza di ricusazione in via principale.
5. Sull'istanza di ricusazione decide il Consiglio Arbitrale.

ARTICOLO 19

Sostituzione degli arbitri.

1. L'arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:
 - l'arbitro rinuncia all'incarico dopo aver accettato;
 - l'arbitro non è confermato;
 - il Consiglio Arbitrale accoglie l'istanza di ricusazione proposta nei confronti dell'arbitro;
 - il Consiglio Arbitrale rimuove l'arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento al Tribunale Arbitrale o per altro grave motivo;
 - l'arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.
2. La Segreteria sospende il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1.
3. Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l'arbitro da sostituire. Se la parte non vi provvede entro i termini di cui all'art. 12, oppure l'arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.
4. Il Consiglio Arbitrale determina l'eventuale compenso spettante all'arbitro sostituito, tenuto conto dell'attività svolta e del motivo della sostituzione.
5. In caso di sostituzione dell'arbitro, il nuovo Tribunale Arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.

ARTICOLO 20***Costituzione del Tribunale Arbitrale.***

1. La segreteria trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale.
2. Gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro venti giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.
3. La costituzione del tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri. Il verbale indica la sede e la lingua dell'arbitrato e fissa le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del procedimento.
4. Se ha luogo la sostituzione di arbitri dopo che il Tribunale Arbitrale si è costituito, la Segreteria trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzione del nuovo Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

ARTICOLO 21***Poteri del Tribunale Arbitrale.***

1. In qualunque momento del procedimento, il tribunale Arbitrale può tentare di comporre la controversia e può invitare tutte le parti a svolgere il tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio. Il provvedimento con cui il tribunale Arbitrale dispone l'esperimento del tentativo di conciliazione sospende i termini per l'emissione del lodo fino alla conclusione del tentativo stesso, per un massimo di 60 giorni salvo diverso accordo delle parti.
2. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che siano consentiti dalle norme applicabili al procedimento. La parte che, prima dell'inizio del procedimento arbitrale o nel corso di esso, ottenga dall'autorità giudiziaria un provvedimento cautelare, deve darne sollecita notizia alla Segreteria, la quale ne informa prontamente il Tribunale Arbitrale e, ove del caso, l'altra parte.
3. Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporre la loro riunione, se li ritiene oggettivamente connessi.
4. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il tribunale Arbitrale può disporre la separazione, qualora essa sia opportuna, tranne che le domande proposte debbano essere unitariamente decise.
5. Il Tribunale Arbitrale può prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per regolarizzare la rappresentanza o l'assistenza delle parti.

ARTICOLO 22***Ordinanze del tribunale arbitrale.***

1. Salvo quanto previsto per il lodo, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza.
2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.

3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo presidente del Tribunale Arbitrale.
4. Le ordinanze del Tribunale Arbitrale sono revocabili.
5. L'ordinanza, con la quale l'arbitro solleva la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, è depositata insieme al fascicolo di arbitrato presso la Segreteria della Camera Arbitrale. La Segreteria trasmette l'ordinanza e il fascicolo alla Corte Costituzionale, e notifica l'ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta Regionale, a seconda che la questione riguardi una norma statale o regionale. L'ordinanza, sempre a cura della Segreteria, è notificata altresì ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ovvero, se si tratta di norma regionale, al Presidente del Consiglio Regionale interessato.
6. Se l'ordinanza non è stata emessa in udienza, essa è comunicata alle parti con le modalità di cui all'art. 6 del presente regolamento.

ARTICOLO 23

Udienze.

1. Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale d'intesa con la Segreteria e comunicate alle parti con congruo preavviso.
2. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura
3. Se una parte è assente all'udienza senza giustificato motivo, il Tribunale Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all'udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, il Tribunale Arbitrale provvede a una nuova convocazione.
4. Le udienze del Tribunale Arbitrale sono accompagnate dalla redazione di un verbale. Il Tribunale Arbitrale può disporre che la redazione del verbale sia sostituita, anche parzialmente, da registrazione con riserva di successiva trascrizione.
5. Se lo ritiene opportuno, il Tribunale Arbitrale può fissare un'udienza preliminare, destinata a determinare con le parti i tempi ed i luoghi di svolgimento del processo arbitrale.
6. Se le norme applicabili al procedimento consentono agli arbitri l'emanazione di provvedimenti cautelari, e sussistono ragioni di urgenza, il Tribunale Arbitrale fissa un'udienza per la discussione dell'istanza. In casi di eccezionale urgenza, il Tribunale Arbitrale può concedere il richiesto provvedimento cautelare senza la preventiva instaurazione del contraddittorio, fissando un'udienza per la conferma dello stesso.

ARTICOLO 24

Istruzione probatoria.

1. Il Tribunale Arbitrale può disporre l'interrogatorio delle parti, ed assumere d'ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili al procedimento o al merito della controversia.
2. Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
3. Il Tribunale Arbitrale può delegare ad un proprio membro l'assunzione delle prove ammesse.
4. Ove il Tribunale Arbitrale richieda l'ordine di comparizione del testimone, la

parte più diligente provvede al deposito dell'ordinanza nella cancelleria del Tribunale della sede dell'arbitrato, e cura le successive incombenze.

5. L'ordinanza del Presidente del Tribunale è depositata dalla parte più diligente presso la Segreteria, che ne cura la trasmissione agli arbitri ed alle parti, e provvede agli arbitri adempimenti eventualmente necessari.

ARTICOLO 25

Consulenza Tecnica.

1. Il tribunale Arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio o chiederne la designazione al Consiglio Arbitrale.
2. Il consulente tecnico d'ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.
3. Il consulente tecnico d'ufficio deve consentire alle parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni di consulenza tecnica.
4. Se sono nominati consulenti tecnici d'ufficio, le parti possono designare dei consulenti tecnici di parte. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.

ARTICOLO 26

Domande nuove.

1. Il Tribunale Arbitrale decide sul merito delle domande nuove proposte dalle parti nel corso del procedimento, in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - la parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione di inammissibilità preliminarmente ad ogni difesa sul merito, e il Tribunale Arbitrale non rifiuta espressamente la decisione;
 - la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle pendenti nel procedimento.
2. In ogni caso, il Tribunale Arbitrale consente alle altre parti di rispondere per iscritto alle domande nuove, fissando all'uopo congrui termini.

ARTICOLO 27

Intervento Volontario e chiamata in causa di un terzo.

1. Il terzo che, intervenendo volontariamente nel processo, propone una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
2. La Segreteria trasmette l'atto di intervento alle parti ed agli arbitri. Qualora la domanda proposta con l'atto di intervento non sia compresa nell'ambito di efficacia della convenzione di arbitrato, la Segreteria assegna alle parti ed agli arbitri un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni per esprimere il proprio consenso. Ove entro il termine fissato non pervenga alla Segreteria il consenso delle parti e degli arbitri, la Segreteria avverte il terzo che il suo intervento è improcedibile.
3. Il terzo che interviene volontariamente nel processo senza proporre una domanda, deve depositare presso la segreteria un atto avente il contenuto di cui all'art. 9 del presente Regolamento. La Segreteria trasmette l'atto di intervento alle parti ed agli arbitri.

4. L'ordinanza, con la quale il Tribunale Arbitrale dispone la chiamata in causa del terzo nelle ipotesi in cui lo consentono le norme applicabili al procedimento, è trasmessa dalla Segreteria al terzo entro cinque giorni lavorativi dalla data di deposito.

ARTICOLO 28

Precisazione delle conclusioni.

1. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, il Tribunale Arbitrale dichiara la chiusura dell'istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni.
2. Se lo ritiene opportuno o se una parte lo richiede, il Tribunale Arbitrale fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali. Il Tribunale Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per memorie di replica e un'udienza di discussione finale.
3. Dopo l'invito del Tribunale Arbitrale a precisare le conclusioni, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.
4. I commi precedenti si applicano anche nell'ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente alla controversia oggetto di tale lodo.

ARTICOLO 29

Transazione e rinuncia agli atti.

1. Le parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando il Tribunale Arbitrale, se già costituito, dall'obbligo di pronunciare il lodo.

IL LODO

ARTICOLO 30

Deliberazione del lodo.

1. Il lodo è deliberato dal Tribunale Arbitrale a maggioranza di voti. La conferenza personale degli arbitri è necessaria solo se una delle parti o uno degli arbitri lo richiede, oppure le norme applicabili al procedimento lo impongono.

ARTICOLO 31

Forma e contenuto del lodo.

1. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:
 - l'indicazione degli arbitri, delle parti e dei loro difensori;
 - l'indicazione della convenzione di arbitrato;
 - l'indicazione della natura rituale o irrituale del lodo, se il procedimento è soggetto alla legge italiana, se la decisione è stata secondo diritto di equità;
 - l'indicazione della sede dell'arbitrato;
 - l'indicazione delle domande proposte dalle parti;
 - l'esposizione dei motivi della decisione;
 - il dispositivo;

- la decisione sulle spese del procedimento, con riferimento alla liquidazione compiuta dal Consiglio Arbitrale, e sulle spese di difesa sostenute dalle parti;
- la data, il luogo e le modalità della deliberazione;
- 2. Il Lodo è sottoscritto da da tutti i membri del Tribunale Arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto dell'impedimento o del rifiuto degli arbitri che non sottoscrivono.
- 3. Di ogni sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni possono avvenire il luoghi e tempi diversui.
- 4. La Segreteria segnala al tribunale Arbitrale, che abbia richiesto alla Camera Arbitrale l'esame di una bozza del lodo prima della sua sottoscrizione, l'eventuale mancanza dei requisiti formali richiesti da questo articolo.

ARTICOLO 32

Deposito e comunicazione del lodo.

1. Il tribunale Arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria in tanti originali quante sono le parti più uno.
2. La Segreteria trasmette ad ogni parte un originale del lodo entro dieci giorni dalla data del deposito.

ARTICOLO 33

Termine per il deposito del lodo definitivo.

1. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria il lodo definitivo entro centottanta giorni dalla sua costituzione, ponendo fine al procedimento.
2. Il termine previsto dal comma 1 può essere prorogato per giustificati motivi dal Consiglio della Camera Arbitrale o, quando vi sia il consenso scritto delle parti, dalla Segreteria.
3. Il termine previsto dal comma 1 è sospeso dal Consiglio Arbitrale, oltre che nei casi espressamente previsti dal regolamento, in presenza di altro giustificato motivo.

ARTICOLO 34

Lodo parziale e lodo non definitivo.

1. Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo parziale quando definisce solo una o alcune delle controversie cumulate nel procedimento.
2. Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo non definitivo quando risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, e in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1 e 2 il Tribunale Arbitrale dispone con ordinanza la prosecuzione del procedimento.
4. Il lodo parziale il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà degli arbitri di richiedere proroga al Consiglio Arbitrale.
5. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene le decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa. Il lodo parziale contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa solo se, nei

confronti di alcune delle parti, definisce la controversia.

ARTICOLO 35

Correzione del lodo.

1. Il lodo è soggetto a correzione.
2. L'istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria che la trasmette al tribunale Arbitrale, Il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza, sentite le parti, entro un mese dal ricevimento dell'istanza di correzione.

LE SPESE DEL PROCEDIMENTO

ARTICOLO 36

Valore della controversia.

1. Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.
2. La Segreteria determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Tribunale Arbitrale.
3. In ogni fase del procedimento la Segreteria, a richiesta di una delle parti, può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte gli importi correlati a tali domande.

ARTICOLO 37

Spese del procedimento.

1. La liquidazione finale delle spese del procedimento è disposta dal Consiglio della Camera Arbitrale, prima del deposito del lodo.
2. Il provvedimento di liquidazione disposto dal Consiglio Arbitrale è comunicato al Tribunale Arbitrale, che lo menziona nella decisione sulle spese contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese tra le parti.
3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del tribunale Arbitrale, la liquidazione delle spese di procedimento è disposta dalla Segreteria.
4. Le spese di procedimento sono composte dalle seguenti voci:
 - onorari della Camera Arbitrale;
 - onorari del Tribunale Arbitrale;
 - onorari dei consulenti tecnici d'ufficio;
 - rimborsi spese degli arbitri;
 - rimborsi spese dei consulenti tecnici di ufficio.
5. Gli onorari della Camera Arbitrale per l'amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia e secondo i criteri allegati. (Possono essere determinati onorari della Camera Arbitrale di importo molto basso nei casi di conclusione anticipata del procedimento).
6. Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valore della controversia e secondo i criteri allegati. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale il Consiglio Arbitrale tiene conto dell'attività svolta, della complessità della controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza.. Possono essere determinati onorari differenziati per i

singoli membri del Tribunale Arbitrale. (Possono essere determinati onorari di importo molto basso in casi di conclusione anticipati del procedimento e importi molto elevati in casi straordinari).

7. Gli onorari dei consulenti tecnici d'ufficio sono determinati dal Consiglio Arbitrale con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.
8. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d'ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.

ARTICOLO 38

Versamenti anticipati e finali.

1. Dopo il deposito della domanda di arbitrato e della memoria di risposta, la Segreteria richiede alle parti un fondo iniziale e fissa il termine per i relativi versamenti.
2. La Segreteria può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all'attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia e fissa il termine per i versamenti.
3. La Segreteria richiede il saldo delle spese di procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dal Consiglio Arbitrale e prima del deposito del lodo, fissando il termine per i versamenti.
4. Gli importi previsti dai commi 1,2 e 3 sono richiesti a tutte le parti in eguale misura se la Segreteria definisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le parti ovvero sono richiesti a ciascuna parte in quote differenti in ragione del valore delle rispettive domande.
5. Ai fini della richiesta dei versamenti, la Segreteria può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione del Tribunale Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.

ARTICOLO 39

Mancato pagamento.

1. Se una parte non versa l'importo richiesto, la Segreteria può richiederlo all'altra parte e fissare un termine per il pagamento ovvero può, se non lo abbia già stabilito in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il pagamento.
2. In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria, verificato l'adempimento.
3. Decorsi due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il versamento sia eseguito dalle parti, la Segreteria può dichiarare l'estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 40

Conservazione degli atti.

1. La Segreteria restituisce il proprio fascicolo a ciascuna delle parti entro sei mesi dalla cessazione del processo arbitrale.
2. Il fascicolo di ufficio è conservato dalla Segreteria per dieci anni.
3. Su richiesta di parte, la segreteria rilascia copie conformi dell'originale del lodo depositato presso la Segreteria stessa.

ARTICOLO 41

Riservatezza.

1. La Camera Arbitrale, il Tribunale Arbitrale, i consulenti tecnici, le parti ed i loro difensori sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento.
2. Il lodo non può essere pubblicato se le parti abbiano manifestato volontà contraria. In ogni caso, la pubblicazione del lodo deve essere effettuata con modalità che escludano l'individuazione delle parti, salvo che le stesse vi consentano.

TARIFFARIO DEL SERVIZIO DI ARBITRATO

DIRITTI AMMINISTRATIVI

VALORE DELLA LITE	AMMONTARE DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI
Da Euro 15.000,00	Euro 150,00
Da Euro 15.000,01 ad euro 30.000,00	Euro 400,00
Da Euro 30.000,01 ad euro 50.000,00	Euro 600,00
Da Euro 50.000,01 ad euro 100.000,00	Euro 1.200,00
Da Euro 100.000,01 ad euro 250.000,00	Euro 2.000,00
Da Euro 250.000,01 ad euro 500.000,00	Euro 3.000,00
Da Euro 500.000,01 ad euro 2.500.000,00	Euro 5.000,00
Da Euro 2.500.000,01 ad euro 5.000.000,00	Euro 10.000,00
Oltre Euro 5.000.000,01	Euro 10.000,00 + 0,1 % sull'eccedenza di Euro 5.000.000,01

TARIFFARIO

<i>VALORE DELLA LITE (in euro)</i>	<i>ARBITRO UNICO</i>		<i>COLLEGIO ARBITRALE</i>	
	Minimo (in euro)	Massimo (in euro)	Minimo (in euro)	Massimo (in euro)
VALORE INDETERMINATO				
Fino a 15.000,00	300,00	600,00	600,00	1.200,00
Da 15.000,01 a 30.000	800,00	1.500,00	1.800,00	3.500,00
Da 30.000,01 a 50.000	1.500,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Da 50.000,01 a 100.000	2.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00
Da 100.000,01 a 250.000	4.000,00	8.000,00	8.000,00	20.000,00
Da 250.000,01 a 500.000	6.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Da 500.000,01 a 2.500.000	10.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
Da 2.500.000,01 a 55.000.000	12.000,00	40.000,00	40.000,00	100.000,00
Oltre 55.000.000,01	20.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
	+1 % sull'eccedenza di 5.000.000,01 Euro		+0,1 % sull'eccedenza di 5.000.000,01 Euro	

Queste tariffe sono valide per ogni procedura instaurata. I costi indicati sono complessivi e, quindi, **da suddividere fra le parti**. In caso di compensazione, ad esempio, vanno suddivisi a metà per ciascuna parte.

I diritti devono essere versati sul **c/c postale 11192093** intestato alla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari.

**LE CLAUSOLE ARBITRALI SUGGERITE
DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI CAGLIARI**

*Clausola
per arbitro unico.*

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di Cagliari.

Il tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio e deciderà secondo.....⁽¹⁾ nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e segg. del codice di procedura civile.

*Clausola tipo per
arbitrato irrituale.*

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera di Commercio di Cagliari.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte, ed il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo, dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari.

Il Tribunale Arbitrale deciderà secondo.....⁽¹⁾ nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e seguenti del codice civile.

*Clausola per arbitratori
con pluralità di parti.*

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera di Commercio di Cagliari.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto, indipendentemente dal numero delle parti, da un arbitro unico/ da tre arbitri⁽²⁾ nominato/i dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari.

Il Tribunale Arbitrale deciderà secondo.....⁽¹⁾ nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

*Clausola
arbitrale societaria.*

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di Cagliari.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri⁽²⁾ nominato/i dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari.

L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo.....⁽¹⁾ nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura

civile.

Compromesso

I Sottoscritti.....

e.....

premesso che tra loro è insorta una controversia avente ad

oggetto.....

.....

.....

convengono che tale controversia si risolta mediante arbitrato in conformità a tale Regolamento.

Il Tribunale Arbitrale deciderà in via rituale secondo.....⁽¹⁾ nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Firma.....

Firma.....

Data

⁽¹⁾ Le parti dovranno scegliere per la decisione secondo diritto o secondo equità

⁽²⁾ Le parti dovranno scegliere per l'arbitro unico o il collegio arbitrale

**Camera Arbitrale
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Cagliari**

Largo Carlo Felice, 66

Tel. 070.605.12.355/351/352

E-mail: arbitrato@ca.camcom.it

PEC: conciliazione@ca.legalmail.camcom.it